UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO	
CONTRATTO D'APPALTO	
ACQUISIZIONE DI APPARATI DI RETE ED ACCESS POINT WI-FI PER	
LA RETE DI ATENEO	
CIG B1BBF35221	
APPALTATORE:,	
con sede legale in	
CODICE FISCALE / PARTITA I.V.A.:	
IMPORTO NETTO: € IVA esclusa	

DA UNA PARTE	
Università degli Studi di Milano, con sede legale in Milano (Mi), Via Festa del	
Perdono n. 7, codice fiscale n. 80012650158, nella persona del Direttore Generale,	
dott. Roberto Conte, nato a Brindisi il 06.10.1966, autorizzato alla stipula del	
presente atto ai sensi dell'art. 58 dello Statuto di questa Amministrazione, qui di	
seguito denominato Appaltante,	
DALL'ALTRA	
, con sede legale in, codice fiscale e partita I.V.A.	
, rappresentata da, nato a il	
, codice fiscale, nella sua qualità di Legale	
Rappresentante o Amministratore Delegato o Presidente del Consiglio di	
Amministrazione della Società come risulta dalla Visura della Camera di commercio	
di estratta in data doc. N, e depositata agli atti di questa	
Amministrazione, qui di seguito denominata Appaltatore,	
PREMESSO	

CHE con Determina Dirigenziale del rep/2024 - è stata	
aggiudicata la gara d'appalto a procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. n.	
36/2023, per l'acquisizione di apparati di rete ed access point wi-fi per la rete di	
Ateneo – di cui in epigrafe – alla Società, con sede in	
, codice fiscale e partita IVA, che ha offerto un	
ribasso del per cento sull'importo a base di gara;	
CHE la spesa IVA inclusa derivante dal presente contratto è pari ad euro	
,	
CHE la spesa complessiva graverà sul budget assegnato alla Direzione ICT per	
l'anno 2024, F_DOT_DRZ_DG_024_18 - Funzionamento della Direzione:	
implementazione della rete e della fonia dell'Ateneo - Direzione ICT, per i seguenti	
importi:	
- Importo per fornitura euro	
- IVA 22% euro	
- Contributo ANAC euro	
CHE dal Documento di Regolarità Contributiva INPS/INAIL si evince che	
l'Appaltatore risulta in regola con il versamento dei contributi e dei premi accessori;	
CHE, come da comunicazione del rilasciata dalla Banca Dati	
Nazionale Unica della documentazione antimafia a carico della suindicata	
e dei relativi soggetti di cui all'art.85 del d.lgs. 159/2011, non	
sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art.67 del	
d.lgs. 159/2011,	
oppure	
CHE nelle more dell'acquisizione della comunicazione/informazione antimafia	
richiesta dall'Appaltante (Prot. n) nei confronti di, ai	

sensi dell'art. 87/91 del d.lgs. 159/2011, si procede alla stipula del presente	
contratto sottoposto alle condizioni di cui all'art. 88/92 del D.Lgs. 159/2011;	
- (in caso di avvalimento) che l'appaltatore è ricorso all'avvalimento di cui all'art.	
104 del D.Lgs. n. 36/2023 tramite l'impresa ausiliaria C.F la quale,	
come da contratto di avvalimento stipulato in data, ha messo a disposizione	
dell'appaltatore il requisito (indicare sinteticamente il requisito oggetto	
dell'avvalimento) e le relative risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto;	
- (in caso di avvalimento) che è stato verificato il possesso dei requisiti di carattere	
generale e tecnico-organizzativo anche nei confronti dell'impresa ausiliaria;	
CHE con Decreto Rettorale del 9 marzo 2020, in ragione delle particolari circostanze	
nello stesso specificate, in deroga all'art. 5 del Regolamento sull'attività negoziale si	
procederà alla stipulazione del presente contratto in forma di scrittura privata;	
TUTTO CIO' PREMESSO	
TUTTO CIO' PREMESSO tra le parti si conviene e si stipula quanto segue:	
tra le parti si conviene e si stipula quanto segue:	
tra le parti si conviene e si stipula quanto segue: ART.1 – Premesse e norme regolatrici	
tra le parti si conviene e si stipula quanto segue: ART.1 – Premesse e norme regolatrici Le premesse al contratto, gli atti e i documenti richiamati, ancorché non	
tra le parti si conviene e si stipula quanto segue: ART.1 – Premesse e norme regolatrici Le premesse al contratto, gli atti e i documenti richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente	
tra le parti si conviene e si stipula quanto segue: ART.1 – Premesse e norme regolatrici Le premesse al contratto, gli atti e i documenti richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto a tutti gli effetti, così come il Disciplinare di gara e i relativi allegati, il	
tra le parti si conviene e si stipula quanto segue: ART.1 – Premesse e norme regolatrici Le premesse al contratto, gli atti e i documenti richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto a tutti gli effetti, così come il Disciplinare di gara e i relativi allegati, il Capitolato di gara (All. A), l'offerta economica presentata dall'Appaltatore,	
tra le parti si conviene e si stipula quanto segue: ART.1 – Premesse e norme regolatrici Le premesse al contratto, gli atti e i documenti richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto a tutti gli effetti, così come il Disciplinare di gara e i relativi allegati, il Capitolato di gara (All. A), l'offerta economica presentata dall'Appaltatore, corredata da tutti i documenti richiesti e specificati negli atti di gara, come accettati	
tra le parti si conviene e si stipula quanto segue: ART.1 – Premesse e norme regolatrici Le premesse al contratto, gli atti e i documenti richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto a tutti gli effetti, così come il Disciplinare di gara e i relativi allegati, il Capitolato di gara (All. A), l'offerta economica presentata dall'Appaltatore, corredata da tutti i documenti richiesti e specificati negli atti di gara, come accettati dall'Appaltante, nonché le risposte ai chiarimenti forniti nel corso della procedura	
tra le parti si conviene e si stipula quanto segue: ART.1 – Premesse e norme regolatrici Le premesse al contratto, gli atti e i documenti richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto a tutti gli effetti, così come il Disciplinare di gara e i relativi allegati, il Capitolato di gara (All. A), l'offerta economica presentata dall'Appaltatore, corredata da tutti i documenti richiesti e specificati negli atti di gara, come accettati dall'Appaltante, nonché le risposte ai chiarimenti forniti nel corso della procedura di gara, il contratto di avvalimento stipulato in data tra l'Appaltatore e	
tra le parti si conviene e si stipula quanto segue: ART.1 – Premesse e norme regolatrici Le premesse al contratto, gli atti e i documenti richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto a tutti gli effetti, così come il Disciplinare di gara e i relativi allegati, il Capitolato di gara (All. A), l'offerta economica presentata dall'Appaltatore, corredata da tutti i documenti richiesti e specificati negli atti di gara, come accettati dall'Appaltante, nonché le risposte ai chiarimenti forniti nel corso della procedura di gara, il contratto di avvalimento stipulato in data	

L'esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel	
medesimo e nei suoi allegati:	
a) dalle disposizioni del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., dalle norme del Regolamento di	
Amministrazione, Finanza e Contabilità di Ateneo e, in generale, dalle norme	
applicabili ai contratti della pubblica amministrazione;	
b) dal Codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di	
diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate.	
Le clausole del contratto sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per	
effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che	
entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove	
intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per l'Appaltante,	
l'Appaltatore rinuncia a promuovere azione o a opporre eccezioni rivolte a	
sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.	
In caso di discordanza o contrasto, gli atti e i documenti tutti della gara prodotti	
dall'Appaltante prevarranno sugli atti e i documenti della gara prodotti	
dall'Appaltatore, a eccezione di eventuali proposte migliorative formulate	
dall'Appaltatore e accettate dall'Appaltante.	
ART. 2 – Oggetto del contratto	
Il presente contratto ha ad oggetto l'acquisizione di apparati di rete ed access point	
wi-fi dei costruttori EXTREME NETWORKS Inc. e JUNIPER NETWORKS Inc.	
per la rete di Ateneo nonché le estensioni di garanzia con validità fino al 31/12/2025	
relative ai prodotti forniti, secondo le specifiche tecniche, quantità e tipologie	
riportate nel Capitolato e nella documentazione contrattuale richiamata al precedente	
art. 1 e da considerarsi quale parte integrante del presente contratto.	
La fornitura deve intendersi comprensiva di trasporto e consegna come specificato	
	i .

all'art. 5 del Capitolato.	
ART. 3 – Importo del contratto	
L'importo per le prestazioni di cui all'art. 2 è pari ad euro IVA esclusa	
al netto del ribasso del% offerto dall'Appaltatore, così come da offerta	
economica presentata dal medesimo, comprensivo di trasporto e consegna nonché	
della garanzia come specificata nella documentazione contrattuale.	
Si richiama integralmente l'elenco prezzi di cui alla menzionata offerta economica.	
ART. 3bis – Clausola di revisione prezzi	
Si rinvia integralmente all'art. 7 del Capitolato.	
ART. 4 – Tempi e modalità previsti per l'espletamento delle prestazioni	
Il tempo utile per l'ultimazione della fornitura, da intendersi trasporto e consegna, è	
fissato in 90 (novanta) giorni naturali successivi e continui decorrenti dalla data di	
sottoscrizione del verbale di avvio della fornitura.	
Il suddetto termine è da ritenersi quale termine massimo non prorogabile per	
l'esecuzione della presente fornitura, salvo cause di forza maggiore non imputabili né	
riconducibili alla volontà dell'Appaltatore che ostino alla puntuale esecuzione della	
stessa. In tal caso, l'Appaltatore è tenuto ad informare l'Appaltante in ordine	
all'esistenza della causa ostativa tempestivamente, e comunque non oltre 2 giorni da	
quando abbia avuto conoscenza della medesima, a pena di applicazione della penale	
prevista dal presente contratto.	
Contestualmente, l'Appaltatore deve altresì provvedere a concordare con	
l'Appaltante le nuove tempistiche di consegna.	
Le componenti dei pacchetti di estensione di garanzia di tipo ExtremeWorks NBD	
Advanced Replacement e Software Subscription, dovranno avere corso di validità a	
decorrere dalla data del certificato di conformità fino al 31/12/2025 compreso.	
ِ -	

ART. 5 – Luogo di esecuzione delle prestazioni	
Il luogo di destinazione della fornitura oggetto del presente contratto è situato presso:	
Direzione ICT, Università degli Studi di Milano, via G. Colombo n. 46, 20133	
Milano, le eventuali componenti software e/o codici di attivazione licenziati potranno	
essere consegnati anche in forma elettronica, salvo diversa indicazione fornita dal	
Direttore dell'Esecuzione del contratto (DEC). Si richiama l'art. 5 del Capitolato per	
le specifiche di consegna.	
ART. 6 - Domicilio	
Per gli adempimenti relativi al presente contratto l'Appaltatore elegge il proprio	
domicilio in inoltre, dichiara che, ai sensi del D.Lgs. n.	
82/2005, il proprio domicilio digitale è il seguente:	
ART. 7 – Condizioni e modalità di esecuzione	
Le prestazioni contrattuali devono essere eseguite secondo le specifiche contenute	
nel Capitolato e nell'offerta presentata in sede di gara.	
L'Appaltatore si impegna a eseguire le predette prestazioni, senza alcun onere	
aggiuntivo, salvaguardando le esigenze dell'Appaltante e di terzi autorizzati, senza	
recare intralci, disturbi o interruzioni all'attività lavorativa in atto e a procedere,	
eventualmente, alla riduzione in pristino dei locali.	
L'Appaltatore, inoltre, rinuncia a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso	
in cui lo svolgimento delle prestazioni contrattuali dovesse essere di ostacolo o reso	
più oneroso dalle attività svolte dall'Appaltante e/o da terzi.	
Per quanto riguarda le modalità di espletamento delle prestazioni e le relative	
obbligazioni ed oneri, si richiamano interamente gli articoli specifici del Capitolato,	
il contenuto dell'offerta presentata dall'Appaltatore, le disposizioni del presente	
contratto ovvero le norme del Codice Civile e del D.Lgs. 36/2023 che ne regolano	
	1

l'esecuzione contrattuale.	
ART. 8 – Obblighi e adempimenti a carico dell'Appaltatore	
Sono a carico dell'Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo	
contrattuale, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti	
occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale.	
L'Appaltatore si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto a	
perfetta regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme e prescrizioni tecniche e di	
sicurezza in vigore e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del	
presente contratto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le	
prescrizioni contenute nel presente contratto e nei suoi allegati.	
Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti	
dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno a esclusivo carico	
dell'Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo	
contrattuale.	
L'Appaltatore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tale titolo nei	
confronti dell'Appaltante.	
L'Appaltatore deve ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti	
derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi	
comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica,	
assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.	
L'Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti	
occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a	
quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data di stipula del	
contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le	
condizioni risultanti da successive modifiche e integrazioni.	

L'Appaltatore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'Appaltante	
da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e	
prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.	
L'Appaltatore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione	
contrattuale che dovessero essere impartite dall'Appaltante, nonché a dare	
immediata comunicazione all'Appaltante di ogni circostanza che abbia influenza	
sull'esecuzione del contratto.	
L'Appaltante si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi momento e anche senza	
preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del contratto.	
L'Appaltatore si impegna, altresì, a prestare la propria collaborazione per consentire	
lo svolgimento di tali verifiche.	
L'Appaltatore è tenuto a comunicare all'Appaltante ogni modificazione rilevante	
negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e	
amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire all'Appaltante entro dieci giorni	
dall'intervenuta modifica.	
Tutta la documentazione creata o predisposta dall'Appaltatore nell'esecuzione del	
presente contratto non potrà essere, in alcun modo, comunicata o diffusa a terzi	
senza la preventiva approvazione espressa da parte dell'Appaltante.	
In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore a quanto stabilito nei precedenti	
commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, l'Appaltante avrà la	
facoltà di dichiarare risolto il presente contratto ai sensi del successivo art. 14 del	
presente Contratto.	
(solo in caso di avvalimento) L'appaltatore, ai sensi dell'art. 104 del D.Lgs. n.	
36/2023 e conformemente a quanto dichiarato in gara, è obbligato ad utilizzare, per	
tutta la durata dell'appalto, i requisiti e tutte le relative risorse e mezzi necessari, di	

cui egli è carente e che sono specificati nel contratto di avvalimento stipulato con	
l'impresa ausiliaria	
ART. 9 - Responsabilità dell'Appaltatore	
L'Appaltatore è responsabile dei danni derivanti da negligenza, imprudenza,	
imperizia, inosservanza di leggi e di prescrizioni impartite dall'Appaltante.	
In caso di inosservanza anche parziale da parte dell'Appaltatore delle leggi e	
disposizioni in materia di appalti o delle prescrizioni dettate dal Capitolato e dagli	
altri documenti contrattuali, l'Appaltante provvederà a contestare la mancata	
esecuzione per iscritto, assegnando all'Appaltatore un termine perentorio, comunque	
non inferiore a 15 giorni, entro il quale l'inadempimento dovrà essere sanato.	
Tutte le spese derivanti all'Appaltante dai suddetti inadempimenti, compresi gli	
eventuali maggiori costi, saranno addebitate all'Appaltatore.	
L'Appaltatore sarà l'unico responsabile per tutte le incombenze del contratto, con	
assoluto sollievo dell'Appaltante da qualsiasi responsabilità a riguardo, obbligandosi	
a manlevare e mantenere indenne l'Appaltante da qualsiasi azione di responsabilità	
eventualmente promossa nei confronti di quest'ultimo in ragione dei suddetti	
inadempimenti e violazioni normative direttamente o indirettamente connessi	
all'esecuzione del presente contratto.	
L'Appaltante è sollevato da ogni responsabilità per danni, infortuni o quant'altro	
dovesse accadere al personale dell'Appaltatore e ai propri collaboratori a qualsiasi	
titolo impiegati nell'esecuzione della fornitura.	
Nell'esecuzione della presente fornitura, l'Appaltatore dovrà attenersi alla normativa	
vigente, con particolare riferimento alla normativa per garantire la sicurezza dei	
propri lavoratori e del personale dell'Appaltante e di terzi.	
Nel periodo intercorrente tra la consegna degli spazi e la verifica di conformità con	

esito positivo, l'Appaltatore assume la piena custodia dei locali e solleva	
espressamente l'Appaltante dei danni che potrebbero derivargli dalla perdita parziale	
o totale della fornitura, a qualsiasi causa imputabile.	
ART. 10 – Garanzia del prodotto fornito	
L'Appaltatore dovrà riparare tempestivamente, a sue spese, comprese quelle di	
verifica, tutti i guasti, vizi e difetti, nonché le imperfezioni che si manifestino per	
effetto della non buona qualità dei materiali o per difetto di montaggio, o per	
qualsiasi altra causa non direttamente imputabili all'Appaltante.	
Si richiamano inoltre gli artt. 3 e 4 del Capitolato.	
ART. 11 – Pagamenti	
Il corrispettivo dovuto all'Appaltatore per la fornitura e le prestazioni di cui al	
presente contratto è calcolato sulla base dell'offerta economica presentata e il	
pagamento avverrà in un'unica soluzione.	
L'Appaltante, accertata la regolarità della fornitura sotto il profilo della qualità e	
della quantità della stessa, al termine del collaudo e in seguito al rilascio del	
certificato di verifica di conformità - di cui al successivo art. 22 - provvederà al	
pagamento dell'importo dovuto entro 30 giorni naturali successivi e consecutivi dal	
ricevimento della fattura relativa e previa verifica di regolarità contributiva mediante	
acquisizione da parte dell'Appaltante del DURC (Documento di regolarità	
contributiva) in corso di validità, ai sensi di quanto previsto dal D.M. 24/10/2007.	
Ai sensi del D.M. n. 55/2013 e della L. n. 89/2014, a decorrere dal 31.03.2015, è in	
vigore l'obbligo di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici con la	
Pubblica Amministrazione, pertanto, l'Appaltante non potrà accettare né procedere al	
pagamento di fatture che non siano trasmesse in forma elettronica.	
La fattura dovrà essere trasmessa a "Università degli Studi di Milano – Direzione	

ICT - Via Via Giuseppe Colombo 46, 20133 – Milano - C.F. 80012650158 - P.IVA	
IT03064870151" e dovrà riportare le indicazioni di seguito elencate:	
- Codice Univoco d'Ufficio ZWLQSC, necessario a fronte degli obblighi legati alla	
fatturazione elettronica;	
- Codice CIG B1BBF35221;	
- Dicitura: Apparati di rete ed access point wi-fi per la rete di Ateneo.	
In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese, i pagamenti sono	
effettuati direttamente alla società mandataria che manleva l'Amministrazione da	
qualsivoglia richiesta o contestazione delle mandanti.	
Resta infine inteso che in nessun caso, ivi compreso il ritardo nel pagamento del	
corrispettivo dovuto, l'Appaltatore potrà sospendere le prestazioni. Qualora	
l'Appaltatore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il contratto si potrà risolvere di	
diritto mediante semplice e unilaterale dichiarazione dell'Appaltante da comunicarsi	
con PEC, ai sensi del relativo articolo del contratto.	
Dagli importi comunque liquidabili potranno essere detratte le somme dovute	
dall'Appaltatore per penalità, multe o ripristini di danni arrecati e precedentemente	
notificati.	
ART. 12 – Cessione del contratto e cessione del credito	
Ai sensi dell'art. 119 comma 1 del D.Lgs. 36/2023, è vietata la cessione sotto	
qualsiasi forma di tutto o parte del contratto, fatto salvo quanto previsto dall'articolo	
120, comma 1, lettera d) del D.Lgs. n. 36/2023, nonchè i casi di cessione di azienda	
e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese.	
È ammessa la cessione del credito, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 120	
comma 12 e dell'art. 6 dell'Allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023.	
La cessione può essere effettuata a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle	

leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio	
dell'attività di acquisto di crediti di impresa, deve essere stipulata mediante atto	
pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificata all'Appaltante. Si	
applicano le disposizioni di cui alla L. 52/1991. È fatto altresì divieto all'Appaltatore	
di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.	
L'Appaltatore, in caso di cessione di crediti, si impegna a comunicare il CIG della	
presente procedura al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione,	
affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il	
cessionario è tenuto a utilizzare conti correnti dedicati nonché ad anticipare i	
pagamenti dell'Appaltatore, mediante bonifico bancario o postale, sui conti correnti	
dedicati dell'Appaltatore medesimo, riportando il CIG della procedura.	
In caso di inosservanza da parte dell'Appaltatore agli obblighi di cui al presente	
articolo, fermo restando il diritto dell'Appaltante al risarcimento del danno, il	
presente contratto si intende risolto di diritto.	
L'Appaltatore si assume, inoltre, l'onere di comunicare ogni variazione relativa alla	
perdita del possesso dei requisiti ai sensi degli artt. 94 e seguenti del D. Lgs.	
36/2023.	
ART. 13 – Penali	
Il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'Appaltatore ed	
ogni altro inadempimento, comunque accertato, rispetto agli obblighi derivanti dal	
presente contratto, daranno luogo all'applicazione di penali pecuniarie.	
In particolare, l'Appaltante procederà ad applicare, per il caso di ritardato	
adempimento, una penale in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1	
per mille dell'ammontare netto contrattuale, determinata in relazione all'entità delle	
conseguenze legate al ritardo e comunque nel complesso non superiore al 10%	

dell'importo contrattuale, ai sensi di quanto previsto dall'art. 126 del D.lgs. 36/2023.	
Per ogni altra violazione, comunque accertata, degli obblighi contrattuali,	
l'Appaltante ha la facoltà di applicare nei confronti dell'Appaltatore delle penali	
comprese tra un minimo di euro 200,00 ed un massimo di euro 2.000,00 per ogni	
inadempimento, commisurate alla gravità dell'inadempimento.	
Il rilievo dell'inadempimento e la valutazione della sua gravità sono di esclusiva	
competenza dell'Appaltante e l'Appaltatore non potrà sollevare alcuna eccezione in	
merito. La misura delle penali è stabilita dall'Appaltante, a proprio insindacabile	
giudizio.	
Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle	
penali verranno contestati all'Appaltatore per iscritto e comunicati a mezzo PEC dal	
Direttore dell'esecuzione del contratto. L'Appaltatore potrà comunicare per iscritto,	
in ogni caso, le proprie controdeduzioni al Direttore dell'esecuzione nel termine	
massimo di cinque giorni lavorativi dalla contestazione. Nei casi in cui le predette	
controdeduzioni siano state acquisite ma valutate negativamente dall'Appaltante,	
ovvero siano pervenute oltre il termine assegnato ovvero non siano pervenute affatto,	
potranno essere applicate le penali sopra indicate.	
L'importo delle penali irrogate dovrà essere versato nel termine di 10 giorni naturali,	
successivi e continui dalla data in cui l'Appaltante comunicherà formalmente	
l'inadempimento. Decorso infruttuosamente tale termine l'Appaltante provvederà,	
senza bisogno di messa in mora e con semplice provvedimento amministrativo ad	
nutum, a recuperare l'importo in sede di liquidazione della fattura ovvero, in	
alternativa, a incamerare una quota del deposito cauzionale pari all'ammontare della	
penale stessa.	
È fatto salvo il diritto dell'Appaltante al risarcimento dell'eventuale maggior danno	

derivante dall'inadempimento dell'Appaltatore.	
ART. 14 – Risoluzione, clausola risolutiva espressa	
L'Appaltante, in caso di negligenza e di imperizia nell'esecuzione delle attività,	
prolungata e ingiustificata sospensione delle attività e/o gravi reiterati ritardi nelle	
prestazioni oggetto del contratto e quando ne venga compromessa la loro tempestiva	
esecuzione e la buona riuscita, ha il diritto di risolvere il contratto, a suo	
insindacabile giudizio e in qualsiasi momento, liquidando le prestazioni per la parte	
di esse regolarmente eseguite, qualunque sia il loro importo complessivo e	
addebitando all'Appaltatore il maggior onere derivante all'Appaltante per la stipula	
del nuovo contratto finalizzato al completamento della fornitura. Nei casi sopra	
indicati, l'Appaltante comunicherà all'Appaltatore la risoluzione del contratto a	
mezzo PEC.	
Tale comunicazione dovrà contenere esplicitamente le motivazioni per le quali si	
procede alla risoluzione e dovrà concedere all'Appaltatore un congruo termine,	
comunque non superiore a 15 giorni naturali e continuativi, per sanare	
l'inadempimento o presentare le proprie osservazioni giustificative.	
Decorso inutilmente tale termine senza che l'Appaltatore abbia sanato	
l'inadempimento o nel caso in cui l'Appaltante dovesse ritenere non accoglibili le	
eventuali giustificazioni addotte, si procederà alla risoluzione del contratto. Il tutto	
fatto salvo il risarcimento dell'eventuale maggiore danno.	
Si richiama l'articolo 122 comma 3 e l'art. 10 dell'allegato II.14 del D.Lgs. n.	
36/2023.	
L'Appaltante si riserva infine l'insindacabile facoltà di risolvere il contratto, con	
provvedimento amministrativo, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c.,	
qualora:	
14	

1) l'Appaltatore, diffidato due volte per iscritto, persista nell'inadempienza	
contrattuale contestata;	
2) l'applicazione delle penali previste dal presente contratto raggiunga un importo	
superiore al 10% dell'importo contrattuale al netto di IVA;	
3) il documento unico di regolarità contributiva dell'Appaltatore risulti negativo per	
due volte consecutive;	
4) l'Appaltatore reiteri l'inadempimento, commettendo più di tre inadempienze di	
qualsiasi gravità;	
5) l'Appaltatore ceda il medesimo contratto, fatto salvo quanto previsto dall'art.	
120, comma 1, lettera d) del D.Lgs. n. 36/2023;	
6) l'Appaltatore non provveda al reintegro del deposito cauzionale entro il termine di	
15 giorni naturali, successivi e continui dalla richiesta dell'Appaltante;	
7) le componenti, oggetto della fornitura, non siano conformi alle specifiche tecniche	
indicate nel Capitolato di gara e non vengano sostituite a seguito della prima	
richiesta all'Appaltatore entro il termine perentorio a tal fine assegnatoli.	
La risoluzione del contratto, a seguito dell'esercizio della clausola risolutiva	
espressa, produrrà i propri effetti dalla ricezione, da parte dell'Appaltatore, della	
comunicazione di risoluzione, inviata a mezzo PEC.	
L'Appaltante ha, infine, il diritto di risolvere il contratto in qualsiasi momento e	
qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso, qualora nei confronti	
dell'Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone	
l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al Codice delle leggi	
antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di	
condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 94 del D.Lgs. 36/2023.	
In ogni caso, l'Appaltante potrà risolvere il contratto qualora fosse accertato il venir	
15	I.

meno di ogni altro requisito morale richiesto dal citato art. 94 del D.Lgs. 36/2023.	
Contestualmente alla risoluzione, l'Appaltante procederà ad incamerare la garanzia	
definitiva per l'intero importo residuo al momento della risoluzione, salvo e	
impregiudicato il diritto ad agire per il risarcimento dei maggiori danni subiti ed ogni	
altra azione che l'Appaltante ritenga opportuno intraprendere a tutela dei propri	
interessi.	
In caso di risoluzione del contratto, l'Appaltante si riserva la facoltà di interpellare	
gli altri concorrenti, fino al quinto in graduatoria, al fine di sottoscrivere un nuovo	
contratto alle medesime condizioni economiche proposte dall'Appaltatore.	
Saranno inoltre a carico dell'inadempiente tutte le spese che l'Appaltante dovesse	
eventualmente sostenere per esperire una nuova gara d'appalto.	
In caso di risoluzione del contratto, l'Appaltatore si impegnerà a fornire	
all'Appaltante tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere	
direttamente o tramite terzi all'esecuzione dello stesso.	
In caso di risoluzione si applica integralmente il disposto di cui all'art. 122 del	
D.Lgs. 36/2023.	
ART. 15 – Diritto di recesso	
L'Appaltante si riserva il diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di	
motivazione, di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento, ai sensi	
dell'art. 123 del D.Lgs. n. 36/2023, con preavviso non inferiore a 20 giorni solari, da	
comunicarsi all'Appaltatore a mezzo PEC, decorsi i quali l'Appaltante prende in	
consegna la fornitura e verifica la regolarità della stessa.	
Dalla data di efficacia del recesso, l'Appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni	
contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno	
all'Appaltante.	

In caso di recesso dell'Appaltante, l'Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto	
correttamente eseguito a regola d'arte nonché del valore dei materiali utili	
eventualmente esistenti in magazzino, oltre al decimo dell'importo delle prestazioni	
non eseguite. Tale decimo è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti	
del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto delle	
prestazioni eseguite.	
ART. 16 – Liquidazione giudiziale dell'Appaltatore	
La liquidazione giudiziale dell'Appaltatore comporta lo scioglimento ope legis del	
contratto.	
ART. 17 – Garanzia definitiva	
Si dà atto che l'Appaltatore ha prodotto - ai sensi dell'art. 117 del D.Lgs. n. 36/2023	
- la garanzia definitiva mediante fideiussione bancaria/assicurativa n.	
rilasciata in data da, di	
importo pari a euro contenente l'indicazione	
dell'espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore	
principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del Codice	
Civile, nonché l'esplicito impegno del garante a pagare entro 15 giorni, su semplice	
richiesta scritta dell'Appaltante, il valore dell'intero deposito cauzionale / mediante	
versamento a sistema PagoPA effettuato in data per l'importo pari a euro	
codice IUV/identificativo	
La garanzia cessa di avere effetto alla data di emissione del certificato di verifica di	
conformità o, comunque, fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita	
anche dalla semplice restituzione dell'importo versato a titolo di garanzia definitiva/	
del documento di garanzia) da parte dell'Appaltante, con la quale verrà attestata	
l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in	

dipendenza dell'esecuzione del contratto.	
In ogni caso, la cauzione definitiva è progressivamente svincolata a misura	
dell'avanzamento dell'esecuzione nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale	
importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico,	
senza necessità di benestare dell'Appaltante, con la sola condizione della preventiva	
consegna all'istituto garante, da parte dell'Appaltatore, dei S.A.L. o di analogo	
documento, in originale o copia autentica, attestanti il raggiungimento delle predette	
percentuali di prestazione eseguita.	
L'ammontare residuo, nella misura 20 per cento dell'iniziale importo garantito, è	
svincolato secondo la normativa vigente e comunque al termine del periodo di	
garanzia.	
L'Appaltante ha il diritto di valersi della cauzione per le cause esplicitate all'art. 117	
del D. Lgs. 36/2023 per l'applicazione delle penali, nei casi di risoluzione del	
contratto nonché in tutte le altre ipotesi previste dal presente contratto.	
L'Appaltatore è obbligato a reintegrare la garanzia di cui l'Appaltante abbia dovuto	
valersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto entro 10 giorni dal	
ricevimento della richiesta da parte dell'Appaltante e, in caso di inottemperanza, la	
reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere	
all'Appaltatore. Nella ipotesi in cui l'Appaltante intenda valersi della facoltà di	
richiedere all'Appaltatore la reintegrazione della garanzia definitiva, ove questa sia	
venuta meno in tutto o in parte, l'Appaltatore è tenuto a trasmettere lo schema di	
polizza-tipo approvato con D.M. 19.01.2018, n. 31 in vigore dal 25.04.2018, il cui	
contenuto è da intendersi qui integralmente trascritto, secondo le modalità già sopra	
descritte. In caso di inadempimento a tale obbligo, l'Appaltante ha facoltà di	
dichiarare risolto di diritto il contratto.	

ART. 18 – Subappalto	
L'Appaltatore ha dichiarato di non avvalersi dell'istituto del subappalto.	
oppure	
L'Appaltatore ha dichiarato che intende avvalersi dell'istituto del subappalto, nei	
limiti di legge indicando le seguenti attività:	
;	
;	
Si richiama l'art. 12 del Capitolato.	
ART. 19 - Acquisizione e disponibilità della documentazione prodotta	
Tutta la documentazione prodotta nel corso dello svolgimento delle attività (a titolo	
esemplificativo: rapporti, relazioni, rendiconti, certificati etc) resterà di proprietà	
piena ed assoluta dell'Appaltante, il quale potrà, a suo insindacabile giudizio, darvi o	
meno esecuzione, come anche introdurvi, nel modo e con i mezzi che riterrà più	
opportuni, tutte quelle modificazioni e aggiunte che, a suo giudizio, saranno	
riconosciute necessarie, senza che dall'Appaltatore possa sollevare eccezioni di	
sorta.	
ART. 20 – RUP e Direttore dell'esecuzione, Direttore dei Lavori e Coordinatore	
della Sicurezza in fase di esecuzione	
Ai sensi degli artt. 114, 115 e 116 del D. Lgs. 36/2023 e dell'art. 16 e ss. del D.M. n.	
49/2018, l'esecuzione del contratto è diretta dal Responsabile Unico del Progetto	
(RUP), coadiuvato dai competenti uffici e dal Direttore dell'esecuzione del contratto	
(DEC), per la verifica del regolare andamento dell'esecuzione del contratto da parte	
dell'Appaltatore.	
A tale fine, il RUP svolge tutte le attività allo stesso espressamente demandate dalla	
legge, nonché tutte le attività che si rendano opportune per assicurare il	

perseguimento dei compiti a questo assegnati.	
Il Direttore dell'esecuzione del contratto provvede al coordinamento, alla direzione	
ed al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato	
dall'Appaltante. Inoltre, assicura la regolare esecuzione del contratto da parte	
dell'Appaltatore, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite	
in conformità ai documenti contrattuali. A tale fine, il Direttore dell'esecuzione del	
contratto svolge tutte le attività allo stesso espressamente demandate dalla legge,	
nonché tutte le attività che si rendano opportune per assicurare il perseguimento dei	
compiti a questo assegnati.	
ART. 21 – Verbale di avvio dell'esecuzione e certificato di avvenuta ultimazione	
delle prestazioni del contratto	
Il Direttore dell'esecuzione del contratto provvederà a redigere ai sensi dell'allegato	
II.14 al D.Lgs. 36/2023, apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto	
sottoscritto dall'Appaltatore.	
Dalla sottoscrizione del verbale di avvio dell'esecuzione del contratto decorreranno i	
termini contrattuali (90 giorni).	
Al termine del contratto il Direttore dell'esecuzione del contratto, effettuata la	
verifica di regolarità sotto il profilo della qualità e della quantità, redige il certificato	
attestante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni ex art. 25 del D.M. n. 49/2018.	
Art. 22 - Verifica di conformità	
La fornitura oggetto del presente contratto sarà sottoposta a verifica di conformità da	
parte del Direttore dell'esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 116 del D. Lgs.	
 36/2023. Le attività di verifica di conformità sono dirette a certificare che le	
prestazioni contrattuali sono state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e	

funzionale in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e	
previsioni previsti nel contratto, nonché nel rispetto delle leggi di settore.	
Si richiama integralmente quanto previsto dall'art. 18 del Capitolato.	
ART. 23 - Obblighi dell'Appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi	
finanziari	
L'Appaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge	
n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al	
contratto.	
Si richiama integralmente quanto previsto all'art. 20 del Capitolato.	
ART. 24 - Spese derivanti dal contratto	
Sono a carico dell'Appaltatore le tasse o imposte nella misura stabilita dalle leggi in	
vigore all'atto dei pagamenti, oltre a tutti gli altri oneri, imposte e tasse, ivi compresa	
eventualmente quella di registro, di bollo e tutte le spese per la stesura del contratto	
nonché ogni altro onere fiscale presente e futuro che per legge non sia	
inderogabilmente posto a carico dell'Appaltante.	
ART. 25 – Controversie e decadenze	
Tutte le controversie tra l'Appaltante e l'Appaltatore, così durante l'esecuzione come	
al termine del contratto, quale che sia la loro natura tecnica, amministrativa o	
giuridica, che non si sono potute definire in via amministrativa sono deferite in via	
esclusiva al Foro competente di Milano. È in ogni caso escluso il ricorso alla	
competenza arbitrale.	
ART. 26 – Patto d'integrità	
Si dà atto che l'Appaltatore ha preso atto della disciplina contenuta all'interno del	
Patto d'integrità che è parte integrante del presente contratto, anche se non	
materialmente allegato, sottoscrivendolo e accentandolo in ogni sua parte.	

ART. 27 – Clausola di c.d. "Pantouflage"	
L'Appaltatore dà atto di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o	
autonomo e di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti dell'Appaltante che	
hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto dello stesso (dirigenti,	
funzionari titolari di funzioni dirigenziali, responsabili di procedimento ai sensi	
dell'art. 114 del D. Lgs. 36/2023). L'Appaltatore dichiara di essere consapevole	
delle conseguenze derivanti dalla violazione dell'art. 53, comma 16-ter, d. lgs.	
165/2001 e ss.mm.ii	
ART. 28 – Tutela della Privacy - Riservatezza	
Ai sensi del Regolamento Europeo UE n. 2016/679 sulla Privacy, si informa che i	
dati in possesso dell'Appaltante verranno trattati nel rispetto della riservatezza e	
segretezza e senza alcuna altra finalità rispetto a quelle per cui sono richiesti.	

Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso	
Per l'Università degli Studi di Milano - il Direttore Generale dott. Roberto Conte	
– con espressa accettazione degli artt. 13 (Penali) – 14 (Risoluzione, clausola	
risolutiva espressa) – 15 (Diritto di recesso)	
Per la Società – Il Legale Rappresentante o l'Amministratore Delegato o il	
Presidente del Consiglio di Amministrazione	
	I